



## **CAPITOLATO SPECIALE**

**per l'affidamento del servizio di gestione vendita e prevendita dei biglietti con relativa emissione dei titoli di accesso per le partite del Torneo di San Giovanni 2023 - C.I.G. ZBC3B0764D**

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 2 – DETTAGLIO PRESTAZIONI

Articolo 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Articolo 5 – REFERENTI DELL'APPALTATORE

Articolo 6 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Articolo 9 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 10 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Articolo 11 - PAGAMENTI

Articolo 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Articolo 13 – PENALI

Articolo 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Articolo 15 – SUBAPPALTO

Articolo 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 17– SPESE CONTRATTUALI

Articolo 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Articolo 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 20 – NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di emissione, prevendita e vendita dei biglietti, stimati nel numero di 4300 per ciascuna partita (compresi omaggi e ridotti), nonché dei servizi accessori, meglio dettagliati al successivo art. 2, in occasione delle partite del Calcio Storico Fiorentino – Torneo di San Giovanni 2023, che si svolgeranno a Firenze in Piazza Santa Croce nei giorni 10, 11 e 24 Giugno 2023.

### **Articolo 2 – DETTAGLIO PRESTAZIONI**

Il servizio oggetto del presente appalto può essere svolto esclusivamente da un soggetto titolare di un sistema informatico fiscale idoneo per attività spettacoliche e di intrattenimento secondo le vigenti disposizioni formulate da Agenzia delle Entrate.

Il servizio comprende, in particolare, le seguenti prestazioni:

- realizzazione, stampa ed emissione dei titoli d'accesso, di non facile falsificazione, secondo apposito sistema previsto dall'Agenzia delle Entrate. I biglietti dovranno essere realizzati in materiale composito (cartoncino e poliestere acrilico) contenente sistemi di sicurezza antifalsificazione quali ologramma e microscrittura, con angoli stondati concavi o convessi. Il numero di titoli di accesso, anche con riferimento alle singole tipologie di biglietti da emettere, sarà successivamente meglio determinato dalla Amministrazione, e verrà prontamente ed in tempo utile comunicato per le vie brevi all'operatore economico;

- organizzazione della prevendita e vendita dei biglietti in un unico punto vendita sito nel Comune di Firenze esclusivamente con uso dei POS che verranno forniti dall'Amministrazione Comunale. Tale attività dovrà essere garantita dal giorno 25 Maggio fino al giorno 24 Giugno 2023, nei giorni feriali per almeno n. 6 ore giornaliere. In accordo con l'Amministrazione, un determinato numero di biglietti dovrà essere garantito per le Associazioni di Colore in favore dei loro tesserati, sulla base delle richieste da queste ultime avanzate con congruo anticipo;
- presenza nei 3 giorni delle partite, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 circa e comunque fino all'orario di inizio delle stesse, di n. 2 operatori muniti di lettori codice a barre per la validazione dei titoli d'accesso, in ciascuno dei quattro ingressi della Piazza Santa Croce, per un totale di n. 8 operatori per ciascuna partita;
- partecipazione ad incontri e/o conferenze di servizi con l'Amministrazione, se necessaria.

Il programma delle attività del Torneo potrà subire cambiamenti anche per motivi di forza maggiore o di ordine pubblico.

In caso di anticipo, posticipo o annullamento di una o più partite, l'operatore economico dovrà collaborare con l'Amministrazione Comunale per facilitare le operazioni di rimborso dei biglietti già venduti che verranno effettuate a cura della stessa Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare la massima collaborazione con il Comune/il coordinatore dell'evento, oltre che con altre ditte che fossero coinvolte nella realizzazione degli eventi in oggetto.

Salvo quanto previsto al paragrafo successivo, il pagamento del prezzo dei biglietti delle partite dovrà avvenire esclusivamente mediante n. 3 POS, forniti dall'Amministrazione Comunale, il cui incasso avverrà direttamente sul conto corrente intestato al Comune di Firenze presso la Tesoreria comunale. Non è pertanto previsto maneggio di denaro.

A richiesta del Comune, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la vendita on-line di parte dei biglietti. In tal caso l'aggiudicatario dovrà anticipare con "bonifico pagoPA" all'Amministrazione una somma corrispondente ai biglietti da vendere on-line. Al termine del periodo di vendita l'Amministrazione restituirà a conguaglio la somma corrispondente ai biglietti eventualmente rimasti invenduti. In casi eccezionali, inoltre, per acquisti cumulativi di elevati quantitativi di biglietti, il pagamento può essere effettuato con bonifico all'Iban del conto di tesoreria intestato al Comune di Firenze, per il bonifico SEPA è IT75I0306902887100000300015 (causale: acquisto biglietti per partite Torneo di San Giovanni 2023).

### **Articolo 3 – DURATA DEL SERVIZIO**

L'Aggiudicatario deve dare avvio all'esecuzione dell'appalto in tempo utile per l'effettuazione della prestazione e lo deve proseguire fino alla conclusione di tutte le attività comprese nel servizio.

L'inizio della prestazione è indicativamente fissato a decorrere dal giorno 25 Maggio 2023 e sino a conclusione dell'evento (indicativamente il 24 giugno). L'Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per l'annualità 2024 del Torneo di San Giovanni.

### **Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo stimato del contratto per l'edizione 2023 è pari a Euro 5.000,00 oltre IVA di legge e salvo ribasso in sede di presentazione del preventivo.

Il valore stimato massimo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e comprensivo dell'importo per l'eventuale rinnovo per l'edizione 2024, al netto dell'IVA, è pari ad Euro 10.000,00, salvo ribasso in sede di presentazione del preventivo.

### **Articolo 5 – REFERENTI DELL'APPALTATORE**

L'Aggiudicatario si impegna, all'atto dell'affidamento del servizio, a nominare un Referente Contrattuale, reperibile h/24, presso la propria organizzazione, a cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto. La stessa figura svolgerà le funzioni di responsabile della

sostenibilità di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”.

#### **Articolo 6 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'appalto de quo è aggiudicato mediante ricorso ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/2020 così come modificato dall'art. 51 c.1 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021.

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio così come previsto all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 4, comma 2 lett. b del Regolamento dell'attività contrattuale del Comune di Firenze, adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8/2012. La stipula potrà aver luogo dopo la conclusione della verifica sul possesso dei prescritti requisiti.

Il Comune si riserva di disporre l'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente appalto, in pendenza dei controlli ex art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il Comune di Firenze è la Dott.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale, che svolgerà i compiti definiti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge n. 241/1990. Il RUP controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

#### **Articolo 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni, ai fini della presente procedura di affidamento, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 9 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall'Aggiudicatario, se non è autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti e di quanto disciplinato dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante può disporre modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il RUP, abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il RUP procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni relative all'appalto.

Nel corso dell'esecuzione del servizio il Comune di Firenze effettuerà controlli e verifiche circa la corrispondenza dei servizi forniti alle condizioni contrattuali.

Al termine dell'appalto attuativo, il RUP rilascia, a richiesta, l'attestato di regolare esecuzione, quando risulti che siano state completamente e regolarmente eseguite le prestazioni contrattuali.

### **Articolo 11 – PAGAMENTI**

L'Amministrazione procederà al pagamento dell'importo pattuito, in un'unica soluzione, attestata l'integrale e regolare esecuzione del servizio, e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 10 del presente Capitolato. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine e previa verifica della regolarità contributiva (risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva). Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi. Il Comune non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente Capitolato. Le fatture dovranno essere gestite unicamente in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 conv. con Legge n. 89/2014. L'affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento; in difetto di tale notificazione, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Le fatture emesse dovranno avere formato digitale xml e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), nonché riportare comunque i seguenti dati, pena l'irricevibilità: - COMUNE DI FIRENZE – Direzione Ufficio del Sindaco – C. F. 01307110484 - Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze, CODICE UNIVOCO 18SU3R, il Codice Identificativo della Gara (CIG).

### **Articolo 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 (euro cinquecento/00) a € 3.000 (euro tremila/00). Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **Articolo 13 – PENALI**

L'Amministrazione verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato, fatte salve le ipotesi che possono comportare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa procedura di

contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 113, bis del D. Lgs. n. 50/2016, di comminare le penali di cui al comma successivo.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del servizio, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il ritardo nella esecuzione delle prestazioni previste, l'assenza temporanea di operatori nei luoghi deputati alla vendita dei titoli di accesso, nonché la presenza, nei giorni di svolgimento delle partite del Calcio Storico, di un numero di operatori deputati alla validazione dei titoli d'accesso, inferiore a quello richiesto nel presente capitolato, provvede a contestare all'aggiudicatario, per iscritto, le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di presentare, entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione, le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, il Servizio Eventi, Manifestazioni Cittadine e Cerimoniale provvederà ad applicare, per ogni inadempimento contestato, una penale fino al 3% dell'importo contrattuale netto. Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di detto importo contrattuale e gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Nei casi in cui il RUP accerti che i comportamenti dell'operatore economico, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata realizzazione dei titoli di accesso previsti, la protratta mancata apertura del punto vendita, concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta con atto motivato e comunicato mediante PEC, con preavviso di 15 giorni.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima. L'Amministrazione si riserva, in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi suscettibili di penali, e in tutti gli altri casi di gravi e ripetute inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato, di risolvere il contratto di appalto.

#### **Articolo 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;
- d) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) qualora le decurtazioni economiche comminate (penali) superino il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) inosservanza grave delle disposizioni in materia di subappalto;
- j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le

modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016);

l) qualora il contratto abbia subito una modifica in violazione delle condizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

m) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere l'esecuzione del servizio (da contestare con le modalità previste dall'art. 108, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016);

n) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art. 108, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016);

o) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010, le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;

p) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016);

q) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive il Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016). Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Responsabile del procedimento accerti che i comportamenti dell'Aggiudicatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, redige una relazione, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'aggiudicatario.

Il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal codice civile, in particolare nei casi di cui agli artt. 1256 e 1463 e 1467.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche in conseguenza di cause di forza maggiore incidenti sulle modalità di organizzazione dell'evento del Torneo di San Giovanni 2023 o sulla sua concreta realizzabilità o di altre ragioni di interesse pubblico, con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle clausole di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

### **Articolo 15 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni di cui al vigente art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

Al personale incaricato dell'esecuzione del servizio dovrà essere garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale e territoriale applicato. L'operatore economico dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'operatore economico deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra. L'Aggiudicatario è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di servizio oggetto condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. È obbligo dell'Aggiudicatario adottare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli esecutori e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni. L'Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Considerato che l'operatore economico eseguirà i servizi richiesti in luoghi ove non si svolge attività dell'Amministrazione Comunale e, comunque, in ogni caso, questi sono qualificabili di breve durata ed a basso rischio, si ritiene, pertanto, di non applicare la disciplina dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativa all'obbligatorietà della redazione del DUVRI. Di conseguenza, non si evidenziano oneri per la sicurezza.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

#### **Articolo 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio e per tutta la durata dello stesso.

#### **Articolo 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato e al compromesso.

#### **Articolo 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

L'affidatario ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi e le disposizioni contenuti nelle disposizioni normative vigenti e relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e nel D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice Privacy), e a garantire che le

informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'appaltatore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Altresì i dati personali forniti al Comune di Firenze ai fini dell'affidamento del contratto di appalto, vengono trattati secondo quanto previsto dal Codice Privacy, e dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

a) i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Firenze;

b) il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;

c) i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Dott. Otello Cini (presso Città Metropolitana) [rpdprivacy@comune.fi.it](mailto:rpdprivacy@comune.fi.it), [cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it](mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it), telefono + 39 055 2760756;

d) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze;

e) il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Contratto;

f) Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema START della Regione Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e i dipendenti del Comune di Firenze, assegnati al servizio competente all'affidamento del contratto de quo;

g) i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;

h) i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;

i) i dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del contratto di appalto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

j) i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

## **Articolo 20 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Ai fini dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto l'appaltatore dovrà tener conto dei Criteri ambientali minimi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi" con riferimento alle prestazioni relative alla bigliettazione, alla formazione del personale, alle clausole sociali e tutela dei lavoratori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito invio alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

La Dirigente del Servizio Eventi,  
Manifestazioni cittadine e Cerimoniale  
*Dott.ssa Carmela Valdevies*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*